



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11531 DEL 07/11/2017

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 30, commi 1 e 2 - L.R. Umbria n. 12/2010 - D.G.R. Umbria n. 861/2011 - L.R. Marche n. 3/2012. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTERREGIONALE, integrato con la Procedura di Valutazione di Incidenza (Vinca) inerente il Progetto: "IMPIANTO EOLICO CIMA LE FIENAIE" nei Comuni di Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU). Soggetto Proponente: Società ATER Srl

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Vista la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003.

Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Visto il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..

Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2010 n. 12.

Vista la DGR 861/2011 e s.m.i..

Vista l'istanza del 07.06.2016 (in atti con prot. n. 0121837 del 09.06.2016) con la quale il Sig. Tozzi Andrea, Legale Rappresentante della Società ATER Srl con Sede Legale in Via Brigata Ebraica n. 50, nel Comune di Mezzano (RA), in qualità di Proponente ha presentato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale integrato con la Procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 12/2010 e della D.G.R. n. 861/2011 e s.m.i., relativamente al Progetto: "*Impianto eolico cima le Fienae*" nei Comuni di Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU).

Preso atto che:

- l'intervento in progetto è ricompreso nell'Allegato III alla Parte II al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lett. c-bis): "*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali*";
- il progetto opera incidenze significative sul SIC IT 52173 "alto Bacino Torrente Lama";
- per le sue caratteristiche e la sua localizzazione, il progetto rientra nelle fattispecie di cui al Titolo IV (*Valutazioni Ambientali Interregionali e Transfrontaliere*), art. 30 (*Impatti ambientali interregionali*) del D.Lgs. 152/2006, in quanto localizzato sia sul territorio della Regione Umbria che su quello della Regione Marche e pertanto, ai sensi di legge, le procedure di valutazione devono essere effettuate d'intesa tra le Autorità competenti delle due Regioni.

Considerato che in data 22.07.2016, come stabilito dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, è stata sottoscritta e ratificata l'Intesa tra le Autorità competenti della Regione Umbria e della Regione Marche in ordine al procedimento di VIA di che trattasi. Nell'intesa veniva stabilito tra l'altro che: "*<omissis>...Autorità capofila è la Regione Umbria in quanto gli aerogeneratori sono localizzati nel territorio umbro, mentre la Regione Marche è interessata da parte del cavidotto e dalla sottostazione elettrica. Ciascuna delle Autorità Competenti provvederà autonomamente alla verifica della completezza della documentazione ad oggi presentata dal Proponente, ai sensi dell'art. 23, comma 4, D.lgs. 152/2006. La Regione Umbria, capofila, provvederà a comunicare al Proponente la procedibilità dell'istanza di cui all'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, una volta acquisita dalla Regione Marche la comunicazione dell'esito favorevole delle verifiche della completezza della documentazione. Dalla comunicazione del capofila, decorrono i 60 giorni per l'acquisizione delle osservazioni da parte del pubblico, successivamente ai quali la Regione Umbria provvederà a convocare la prima seduta della Conferenza di VIA ...<omissis>. Lo svolgimento del procedimento di VIA sarà effettuato ai sensi della legge regionale del Umbria n. 12/2010 e del relativo regolamento di cui alla DGR n. 861/2011 nonché della legge regionale delle Marche n. 3/2012...<omissis>."*

Atteso che:

- l'Avviso al pubblico è stato pubblicato:
 - sul "*Sito Web della Regione Umbria*" in data 07.06.2016;
 - sul quotidiano il "*Messaggero Ediz. Umbria*" del 07.06.2016;
 - sul quotidiano il "*Corriere dell'Adriatico Ediz. Pesaro*" del 07.06.2016;
 - sul quotidiano "*La Repubblica Ediz. Toscana*" del 07.06.2016;
 - sul "*Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*" n. 24 del 07.06.2016.
- la documentazione relativa all'istanza di VIA è stata depositata in data 07.06.2016, ai fini della pubblica consultazione, presso i Comuni di: Citta' di Castello (PG), San Giustino (PG), Mercatello sul Metauro (PU), Citerna (PG), Gubbio (PG), Pietralunga (PG), Apecchio (PU), Belforte all'Isauro (PU), Borgo Pace (PU), Carpegna (PU), Piandimeleto (PU), Piobbico (PU), Sant'Angelo in Vado (PU), Badia Tedalda (AR), Pieve S. Stefano (AR), Sansepolcro (AR), Sestino (AR), Monte di Santa Maria Tiberina (PG), Urbania (PU),

le Province di: Perugia, Pesaro Urbino, Arezzo ed inoltre presso le Autorità competenti delle Regioni Umbria, Marche e Toscana.

Visto l'attestato di conformità delle copie digitali alle copie cartacee.

Visto l'attestato di veridicità dei contenuti dell'Istanza e della documentazione allegata.

Considerato che l'iter istruttorio del procedimento di VIA si è sviluppato sinteticamente come segue:

- in data 11.08.2016 con nota PEC n. 0167931-2016 il Servizio Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, capofila, a seguito della ricezione della comunicazione della Regione Marche inerente l'esito favorevole delle verifiche della completezza della documentazione (PEC nr. 0167859 del 11.08.2016) e della pubblicazione sul sito web della Regione Marche di tutta la documentazione inerente il progetto, previa verifica della conformità della documentazione presentata, comunicava al Proponente la procedibilità dell'Istanza. Alla comunicazione veniva allegato l'elenco dei soggetti competenti invitati a partecipare alla Conferenza di VIA ai fini della trasmissione della documentazione relativa all'istanza in oggetto;
- nei 60 giorni previsti dalla norma per la presentazione delle osservazioni, decorrenti dalla comunicazione delle procedibilità dell'istanza al Proponente (scadenza 10 ottobre 2016) pervenivano le seguenti osservazioni:
 - Osservazioni a firma Giuseppe Dini, in qualità di Coordinatore Gruppo Guardie Giurate WWF Marche del 25.09.2016, PEC n.r. 0197615 del 27.09.2016 – (Oss. 1);
 - Osservazioni a firma Dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del Gruppo d'Intervento Giuridico Onlus del 03.10.2016, PEC n.r. 0202901 del 04.10.2016 – (Oss. 2);
 - Osservazioni a firma Giuseppe Dini, in qualità di Coordinatore Gruppo Guardie Giurate WWF Marche del 25.09.2016, PEC n.r. 0206403 del 07.10.2016 – (Oss. 3);
 - Osservazioni a firma Presidente Flavio Angelini, in nome e per conto dell'Associazione Ambientalista La "Lupus in Fabula" Onlus del 07.10.2016, PEC n.r. 0206625 del 07.10.2016 – (Oss. 4);
 - Osservazioni a firma Dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del Gruppo d'Intervento Giuridico Onlus del 10.10.2016, PEC n.r. 0208162 del 10.10.2016 – (Oss. 5);
 - Osservazioni a firma Presidente Flavio Angelini, in nome e per conto dell'Associazione Ambientalista La "Lupus in Fabula" Onlus del 10.10.2016, PEC n.r. 0208800 del 11.10.2016 – (Oss. 6);
 - Osservazioni a firma Presidente Maurizio Sebastiani, in nome e per conto del Consiglio Regionale Marche dell'Associazione Italia Nostra Onlus del 10.10.2016, PEC n.r. 0208380 del 11.10.2016 – (Oss. 7);
 - Osservazioni del Comune di Apecchio del 10.10.2016, PEC n.r. 0208489 del 11.10.2016 – (Oss. 8).
- con nota PEC n. 0216249-2016 del 19.10.2016, il Servizio Valutazioni Ambientali, ha provveduto a dare risposta ad alcune delle considerazioni riguardanti gli aspetti procedurali, contenute nelle osservazioni.
- il Soggetto Proponente con note: PEC n. 0168851-2016 del 16.08.2016; PEC n. 0172037-2016 del 24.08.2016; PEC n. 0180907-2016 del 07.09.2016; Prot. n. 0185669 del 14.09.2016; PEC n. 0192776-2016 del 21.09.2016, ha trasmesso al Servizio procedente gli attestati comprovanti l'avvenuta trasmissione della documentazione relativa al Progetto ai soggetti invitati in Conferenza di VIA.
- in data 14.10.2016 si è tenuta presso la Regione Marche la conferenza dei servizi istruttoria di competenza.
- il Servizio Valutazioni Ambientali, al termine dei tempi previsti per la presentazione delle osservazioni, con PEC n. 0218101-2016 del 21.10.2016, convocava la prima seduta della Conferenza di VIA per il giorno 03.11.2016.

- in data 03.11.2016 si teneva la prima seduta della Conferenza di VIA. Nell'ambito della prima seduta pervenivano i seguenti pareri:
 - Comunità Montana Alta Umbria, prot. n.9308 del 02.11.2016 in atti con PEC n.0227402 del 03.11.2016 (1/1);
 - Regione Marche, PEC n.r. 779045 del 03.11.2016 in atti con PEC n.0228034 del 04.11.2016 (2/1);
 - Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, PEC n.r. 0238851 del 17.11.2016 (3/1);
 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio Servizio V – Tutela del paesaggio, prot. n. 18314 del 17.11.2016 in atti con PEC n. 239303 del 17.11.2016 (4/1);
 - Comune di Città di Castello, PEC n. 239293 del 17.11.2016 (5/1);
 - Servizio pianificazione e tutela paesaggistica PEC n.r. 0239243 del 17.11.2016 (6/1);
 - Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici, Faunistica PEC n.r. 0238964 del 17.11.2016 (7/1);
 - Provincia di Perugia, PEC n.r. 241006 del 21.11.2016 (8/1);
 - Arpa Umbria, PEC n.r. 241364 del 22.11.2016 (9/1);
 - Regione Toscana, PEC n.r. 0150411 del 18.07.2016 (10/1);
 - Regione Toscana, PEC n.r. 0224772 del 31.10.2016 (10/1 bis).
- in data 30.11.2016, con nota PEC n. 0248732, il Servizio precedente, trasmetteva al Proponente ed a tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento il verbale della prima seduta ed i pareri acquisiti agli atti. Con la stessa nota veniva invitato il Soggetto Proponente a trasmettere/consegnare, copia delle integrazioni richieste ed eventuali controdeduzioni, in un'unica soluzione, entro e non oltre 45 giorni dalla notifica (prorogabili per un massimo di ulteriori 45 gg. su istanza del Proponente stesso).
- in data 21.12.2016 con nota PEC n. 0264066, la Società ATER Srl richiedeva una proroga di 45 (quarantacinque) giorni per la consegna della documentazione integrativa richiesta. In data 22.12.2016 con PEC n. 0265790, il Servizio Valutazioni Ambientali comunicava al Proponente l'accoglimento della richiesta di proroga.
- il Proponente, con nota acquisita agli atti al prot. n. 0042126 del 23.02.2017, trasmetteva al Servizio precedente copia delle integrazioni richieste unitamente alle quietanze comprovanti l'avvenuto deposito della documentazione inerente *controdeduzioni / osservazioni* a tutti i soggetti invitati in Conferenza di VIA, ratificata ancora con nota PEC n. 0046097 del 28.02.2017.
- preso atto dell'avvenuta consegna della documentazione *controdeduzioni / osservazioni* da parte del Proponente (nota del 16.02.2017 prot. n. 002/17/ATER/CC-adn), la Regione Marche, per quanto di competenza, convocava per il giorno 22.03.2017 la seconda seduta della Conferenza di VIA (nota PEC n. 0054530 del 09.03.2017).
- preso atto dell'avvenuta consegna della documentazione *controdeduzioni / osservazioni* da parte del Proponente, con nota PEC n. 0052482 del 07.03.2017, il Servizio Valutazioni Ambientali, per quanto di competenza, convocava la seconda seduta della Conferenza di VIA per il giorno 24.03.2017.
- in data 24.03.2017 si teneva presso la Regione Umbria la seconda ed ultima seduta della Conferenza di VIA ai fini dell'acquisizione dei pareri definitivi sul progetto in argomento.
- entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni normative regionali venivano acquisiti i seguenti pareri definitivi:
 - Servizio regionale Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, PEC n. 0062544 del 21.03.2017 (1/2);
 - Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per l'Umbria – Direzione

- Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V, PEC n. 0064349 del 22.03.2017(2/2);
- Servizio regionale Recupero ambientale, bonifica, AUA pv Terni, Prot. n. 0062981 del 21.03.2017(3/2);
 - Comune di Città di Castello (PG), PEC n. 0067078 del 24.03.2017 (4/2);
 - Servizio regionale Pianificazione e tutela Paesaggistica, PEC n. 0070311 del 29.03.2017 (5/2);
 - Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico regionale, PEC n. 0077827 del 05.04.2017 (6/2);
 - Servizio regionale Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, PEC n. 0078119 del 06.04.2017 (7/2);
 - Provincia di Perugia – Servizio P.T.C.P. e Urbanistica, PEC n. 0080873 del 10.04.2017 (8/2);
 - A.R.P.A. UMBRIA, PEC n. 0081020 del 10.04.2017 (9/2).
- in data 04.04.2017 con PEC n. 0085344, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 4, art. 12 della L.R.12/2010, il Servizio Valutazioni Ambientali diffidava i Soggetti che non si erano ancora espressi, a rendere il proprio parere definitivo entro il termine perentorio di trenta giorni.
- entro il termine perentorio fissato dalla diffida (15.05.2017), pervenivano i seguenti pareri definitivi:
- Comune di Gubbio (PG), PEC n. 0102709 del 10.05.2017 (10/2);
 - Comunità Montana Alta Umbria, PEC n.0087227 del 19.04.2017 (11/2);
 - Regione Marche, Deliberazione di Giunta regionale n. 372 del 10.04.2017, PEC n. 0087917 del 19.04.2017 (13/2);
 - Servizio regionale Risorse Idriche e Rischio Idraulico, PEC n. 0095910 del 03.05.2017 (14/2).
- oltre il termine perentorio fissato dalla diffida (15.05.2017), pervenivano i seguenti pareri:
- Comune di Sestino (AR), PEC n. 0113058 del 23.05.2017 (11/2);
 - Comune di Badia Tedalda (AR), PEC n. 0110094 del 18.05.2017(15/2).
- a conclusione della Conferenza di VIA il quadro valutativo complessivo, risultante dai pareri definitivi acquisiti, compresi quelli pervenuti successivamente alla diffida di cui al comma 4, art. 12 della L.R. 12/2010, è risultato essere il seguente:
- A) Pareri definitivi favorevoli (con prescrizioni):
- Servizio regionale Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche (classificato 1/2);
 - Servizio regionale Recupero ambientale, bonifica, AUA pv Terni (classificato 3/2);
 - Servizio regionale Pianificazione e tutela Paesaggistica (classificato 5/2);
 - Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico regionale (classificato 6/2);
 - Servizio regionale Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica (classificato 7/2);
 - A.R.P.A. UMBRIA (classificato 9/2);
 - Comune di Gubbio (PG) (classificato 10/2);
 - Comunità Montana Alta Umbria (classificato 11/2);
 - Servizio regionale Risorse Idriche e Rischio Idraulico (classificato 14/2).
- B) Pareri definitivi negativi espressi da parte di “Amministrazioni non statali”:
- Comune di Città di Castello, PG (classificato 4/2);
 - Provincia di Perugia – Servizio P.T.C.P. e Urbanistica (classificato 8/2);

- Regione Marche, Deliberazione di Giunta regionale n. 372 del 10.04.2017 (classificato 13/2).
- C) Pareri definitivi negativi espressi da parte di “Amministrazioni statali”:
- Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per l’Umbria – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V (classificato 2/2).
- D) Pareri definitivi non resi da parte di Soggetti convocati in Conferenza di VIA, ancorché diffidati ai sensi dell’art. 12, comma 4, della L.R. 12/2010:
- Servizio regionale Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico;
 - Servizio regionale Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive;
 - Azienda Unita’ Sanitaria Locale Umbria n.1;
 - Provincia di Arezzo;
 - Comune di San Giustino (PG);
 - Comune di Citerna (PG);
 - Comune di Monte Santa Maria Tiberina (PG);
 - Comune di Pietralunga (PG);
 - Comune di Pieve S.Stefano (AR);
 - Comune di Sansepolcro (AR).
- E) Pareri rilasciati oltre il termine perentorio fissato dalla diffida (15.05.2017):
- Comune di Sestino (AR), (classificato 12/2);
 - Comune di Badia Tedalda (AR), (classificato 15/2).
- in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 12 della Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12, il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali, in qualità di Presidente, convocava il Comitato di Coordinamento sulle valutazioni ambientali (art. 15 della L.R. 12/2010) per il giorno 28.06.2017.
- il Comitato in occasione della seduta tenutasi il giorno 28.06.2017, preso atto del quadro valutativo complessivo (di cui sopra) emerso a conclusione della Conferenza di VIA, si è così motivatamente espresso:
- Punto 1 all’Ordine del Giorno - Rilascio parere all’Autorità competente a seguito della mancata espressione del parere definitivo, da parte di alcuni soggetti convocati alla Conferenza di VIA, ancorchè già diffidati al riguardo (ai sensi del comma 4, art.12, L.R. 12/2010):

“Il Comitato all’unanimità, preso atto della decorrenza dei termini per l’espressione del parere definitivo richiesto, anche a seguito della diffida, senza che sia stato comunicato né l’assenso né il dissenso da parte dei Soggetti ed Enti sopra richiamati, ritiene che la mancata espressione del parere dei Soggetti e degli Enti stessi, visto il loro mancato interesse, possa essere interpretata come irrilevante ai fini dell’assunzione del Provvedimento finale.

Il Presidente dichiara pertanto che il punto 1 all’ordine del giorno è superato.”
 - Punto 2 all’Ordine del Giorno - Rilascio parere alla Giunta Regionale, ai fini dell’assunzione della decisione di competenza, a seguito del motivato dissenso/parere negativo espresso da Amministrazioni non statali (ai sensi del comma 5, art.12, L.R. 12/2010): Comune di Città di Castello, PG (classificato 4/2); Provincia di Perugia – Servizio P.T.C.P. e Urbanistica (classificato 8/2); Regione Marche, Deliberazione di Giunta regionale n. 372 del 10.04.2017 (classificato 13/2).

“Il Presidente ai sensi dell'intesa ratificata in data 22.07.2016 tra Regione Marche e Regione Umbria di cui all'art. 30, c.1 del D.Lgs 152/06, ricorda che il Comitato è tenuto a esprimersi limitatamente sul dissenso espresso da:

- *Comune di Città di Castello, PG (classificato 4/2)*
- *Provincia di Perugia – Servizio P.T.C.P. e Urbanistica (classificato 8/2)*

In particolare, il Comitato evidenzia le motivazioni-criticità più salienti contenute nei pareri, dai quali emerge:

1) Comune di Città di Castello (PG):

“... Parere Contrario in quanto il progetto è di notevole impatto deturpando il paesaggio. Con l'esecuzione dell'opera si darebbe origine ad un consistente cumulo di impatti in un ambito circoscritto di territorio, visto che a breve distanza insiste il parco eolico del Monte dei Sospiri ed è prevista la realizzazione del Parco eolico del Monte Cerrone. La stretta vicinanza di tutti questi impianti in quota, danneggerebbe l'intera zona appenninica circostante svalutando le componenti ambientali e paesaggistiche di questo luogo. In forza di ciò si sottolinea che sono numerosi gli studi che evidenziano l'impatto negativo degli impianti eolici sulla presenza dell'avifauna, tenuto conto che queste aree sono tra le più importanti zone di Protezione Faunistica Appenninica sia sul versante Valtiberino che Adriatico.

Il progetto in esame si presenta dal punto di vista tecnico strutturale come definitivo, mentre dal punto di vista geologico risultano assenti tutti quegli elementi propedeutici ed indispensabili alla caratterizzazione e dimensionamento del progetto stesso come:

- *Indagini geognostiche e sismiche*
- *Verifiche di stabilità dei fronti di scavo e dei riporti*
- *Caratterizzazione delle aree in dissesto, progettazione dei consolidamenti e sistemazioni definitive.”*

2) Provincia di Perugia:

- *Servizio Ambiente e Territorio – Ufficio Territorio e Pianificazione.*

“Riguardo al procedimento in oggetto, per gli aspetti paesaggistici di competenza della scrivente Provincia, ai sensi della D.G.R. 598/2015 come modificata dalla D.G.R. 1311/2015, lettera G, comma 3, si trasmettono le seguenti considerazioni.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è un piano paesaggistico di area vasta tutt'ora in vigore, e anche se il PPR è uno strumento di pianificazione territoriale sovraordinato, è in fase di redazione e attualmente solo preadottato. Pertanto non sono inficinate le disposizioni del piano provinciale, come del resto confermato dalla legge regionale 1/2015 e s.m.i..

L'impianto eolico “Cima Le Fienae” risulta essere particolarmente visibile dalla rete viaria principale, che comprende sia la rete viaria storica che quella panoramica. In particolare, da quella panoramica (S.S. 73bis ed un tratto della S.R. 257) sono osservabili anche gli altri impianti già autorizzati, posti in territorio marchigiano, che rendono la percezione del paesaggio ancora più alterata rispetto alle caratteristiche morfologiche originali a causa dell'effetto cumulativo.

La viabilità panoramica non interessa, è vero, l'area in cui sarà realizzato l'intervento, ma da essa l'impianto sarà visibile, creando un'interferenza visiva particolarmente estesa, tenuto conto che la distanza dagli aerogeneratori è compresa tra i cinque e i dieci chilometri.

La zona oggetto di variante interferisce con la Viabilità storica. Infatti, l'ampliamento della strada, necessario ai fini della realizzazione dell'impianto eolico, cancella, di fatto, le caratteristiche morfologiche del vecchio tracciato, introducendo distonia con quello preesistente.

Bisogna inoltre specificare che il vincolo denominato "Capoluogo e Colle della Montesca" (D.M. 06.05.68), come da voi correttamente evidenziato, mira a proteggere la prospettiva del bene culturale, ovvero la "cornice visuale degli elementi che circondano il bene e concorrono a formare il valore di civiltà riconosciuto", ma dall'analisi dell'intervisibilità l'opera è ben visibile anche dallo scenario tutelato, al punto da ridurre "...lo spettacolo di quelle bellezze".

Dall'analisi dell'intervisibilità ponderata sull'intervento per un raggio di 15 km e, considerando l'effetto cumulativo degli altri due già autorizzati, si evidenzia che l'impianto sarà visibile (almeno un aerogeneratore) per il 45% della superficie analizzata su un'area appartenente alla Provincia di Perugia di circa 300 kmq.

Se si considera invece l'esame entro un raggio di 5 km risultano visibili non solo le 4 pale di Cima le Fienae, ma dai 5 ai 13 aerogeneratori, determinando un "effetto selva" ben visibile non solo dalle varie emergenze storico architettoniche presenti sul territorio provinciale, ma anche dai comuni limitrofi quali Citerna, San Giustino e Pietralunga.

In definitiva, poiché l'impianto ricade in Unità di Paesaggio (U.d.P.) che presentano elementi di qualità paesaggistica ambientale di particolare rilevanza, dove gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito relative trasformazioni paesaggistiche in termini qualitativi e qualificativi e che sostanzialmente mantengono il loro assetto paesaggistico tradizionale, gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un innalzamento del livello qualitativo preesistente incrementando le qualità formali e tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi.

Stante la situazione sopra descritta e per quanto evidenziato, la proposta progettuale non risulta coerente con le disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale del P.T.C.P. Si esprime, pertanto, parere negativo alla realizzazione del progetto".

- Area Viabilità e Trasporti – Servizio Gestione Viabilità

"... da una verifica dell'ubicazione delle quattro turbine eoliche, identificate con le sigle T01 (distanza carreggiata pari a 26 mt.), T02 (distanza carreggiata pari 65 mt.), T04 (distanza carreggiata pari a 11 mt.), T05 (distanza carreggiata pari a 10 mt.), si ritiene che i pali siano posizionati in maniera tale da essere troppo vicini alla carreggiata venendo a costituire un potenziale pericolo per la circolazione stradale e pertanto in palese contrasto con i disposti del vigente Codice della Strada (art. 16, comma 1) e del relativo Regolamento (art. 66, comma 8).

Come evidenziato a pag. 70 dello Studio di Impatto Ambientale il progetto contrasta anche con il D.M. 10.09.2010 del Ministero dello sviluppo economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, il quale prevede, al punto 7.2. Misure di Mitigazione", che "la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre".

Per quanto sopra, si rilascia parere negativo ai fini viari."

Il Comitato esaminati i pareri e preso atto del dissenso espresso in sede di Conferenza di

VIA dalle Amministrazioni ed Enti sopra richiamati, ritiene valide le motivazioni rappresentate dalle amministrazione comunale e provinciale, dissensienti, con particolare riferimento ai profili di tutela paesaggistica, tenuto conto del effetto cumulo che si viene a determinare considerando anche gli impianti eolici contermini già autorizzati nel territorio della Regione Marche e alle criticità relative alla viabilità interessata.

CONCLUSIONI

Il Comitato, esaminata pertanto tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria in sede di VIA e tenuto conto di quanto sopra rilevato, all'unanimità ritiene che:

- 1. la mancata espressione del parere da parte delle Amministrazioni e degli Enti di cui al punto 1 all'ordine del giorno, è irrilevante ai fini dell'assunzione del Provvedimento finale;*
- 2. non sussistono le condizioni per il superamento dei dissensi espressi dalla Provincia di Perugia e dal Comune di Città di Castello, sul progetto definitivo "IMPIANTO EOLICO CIMA LE FIENAIE" nei Comuni di Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU), proposto dalla Società ATER S.r.l.*

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1024 del 11.09.2017 recante: "L.R. 16 Febbraio 2010 n. 12, art. 12, comma 5. Pronunciamento della Giunta Regionale sul motivato dissenso espresso dalle Amministrazioni non statali, in sede di Conferenza di V.I.A., nell'ambito del Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale Interregionale, integrato con la Procedura di Valutazione di Incidenza (Vinca) inerente il Progetto: "IMPIANTO EOLICO CIMA LE FIENAIE". Localizzato nei Comuni di Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU). Soggetto Proponente: Società ATER Srl", pubblicata sul Portale istituzionale delle Valutazioni ambientali e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R. n.42 del 27.09.2017), con la quale la Giunta Regionale in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. 16 febbraio 2012 n. 12, nel prendere atto delle risultanze del verbale del Comitato di Coordinamento sulle Valutazioni ambientali in ordine ai dissensi (pareri negativi) resi da amministrazioni non statali in sede di procedimento di VIA ha così deliberato:

- 1) di prendere atto delle risultanze del verbale del Comitato di Coordinamento sulle Valutazioni Ambientali (approvato all'unanimità nella seduta del 28/06/2017), allegato al documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale, secondo il quale "il Comitato, esaminata pertanto tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria in sede di VIA e tenuto conto di quanto sopra rilevato, all'unanimità ritiene che non sussistono le condizioni per il superamento dei dissensi espressi dalla Provincia di Perugia e dal Comune di Città di Castello, sul progetto definitivo "IMPIANTO EOLICO CIMA LE FIENAIE" nei Comuni di Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU), proposto dalla Società ATER S.r.l.";*
- 2) di condividere i contenuti e le motivazioni espresse dal Comitato di Coordinamento sulle Valutazioni Ambientali nella seduta del 28/06/2017, confermando, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 12/2010, i dissensi espressi dalle Amministrazioni non statali, resi in sede di Conferenza di V.I.A. sul Progetto definitivo: "IMPIANTO EOLICO CIMA LE FIENAIE" nei Comuni di Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU)" rispettivamente da:*
 - Comune di Città di Castello (PG)*
 - Provincia di Perugia*

Vista la Deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 372 del 10.04.2017, recante: "D.Lgs. n. 152/2006 D.P.R. n. 357/1997, L.R. n. 3/2012 Progetto "Costruzione impianto eolico in località "Cima Le Fienae" nei Comuni Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU)" Giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale Interregionale negativo e Valutazione di Incidenza negativa", con la quale è stato deliberato:

- 1) di esprimere, per il progetto di costruzione dell'impianto eolico in località "Cima Le Fienae" nei Comuni di Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU), presentato dalla Società ATER srl, giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale negativo e Valutazione di Incidenza negativa.
- 2) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Umbria, come previsto nell'Intesa, tra la Regione Umbria e la Regione Marche, sottoscritta in data 22 luglio 2016, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Visto il parere contrario espresso sul progetto in argomento dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio- Servizio V Tutela del paesaggio, prot. n. 8811 del 21.03.2017 (in atti con PEC n. 0064349 del 22.03.2017 - 2/2), successivamente integrato con nota prot. n.10904 del 06.04.2017 (in atti con PEC n. 0079610 del 07.04.2017 - 2/2 bis).

Considerato che con nota PEC 0207953 del 03.10.2017, il Servizio Valutazioni Ambientali, a seguito delle risultanze istruttorie del procedimento in oggetto, ha provveduto, ai sensi dell'articolo 10-bis (*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*) della L.241/90, a comunicare alla Società Alto Tevere Energie Rinnovabili – A.T.E.R. Srl formale preavviso di adozione di un Provvedimento negativo di VIA sul progetto per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto eolico Cima le Fienae nei Comuni di Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU).

Tenuto conto che entro il termine dei dieci giorni, dalla comunicazione non sono pervenute osservazioni da parte del Proponente.

Tenuto conto:

- delle risultanze istruttorie della Conferenza di VIA;
- del parere contrario espresso dal *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio- Servizio V Tutela del paesaggio*, con nota prot. n. 8811 del 21.03.2017 (in atti con PEC n. 0064349 del 22.03.2017 - 2/2), successivamente integrato con nota prot. n.10904 del 06.04.2017 (in atti con PEC n. 0079610 del 07.04.2017- 2/2 bis);
- della Deliberazione di Giunta regionale - Regione Marche n. 372 del 10.04.2017, con la quale è stato espresso, sul progetto in argomento, giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale negativo e Valutazione di Incidenza negativa;
- della Deliberazione di Giunta regionale - Regione Umbria n. 1024 del 11.09.2017, con la quale, sono stati confermati, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 12/2010, i dissensi espressi dal Comune di Città di Castello (PG) e dalla Provincia di Perugia sul progetto di che trattasi.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. **Di pronunciare**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n.12/2010 e della DGR n. 861/2011 e s.m.i., un giudizio NON favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto: "IMPIANTO EOLICO CIMA LE FIENAIE" nei Comuni di Città di Castello (PG), San Giustino (PG) e Mercatello sul Metauro (PU), presentato dalla Società

ATER S.r.l., sulla base di quanto deliberato dalla Giunta regionale dell'Umbria con DGR n. 1024 del 11.09.2017, dalla Giunta regionale delle Marche con DGR n. 372 del 10.04.2017 nonchè sulla base del parere contrario formulato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con note prott. n. 8811 del 21.03.2017 e n.10904 del 06.04.2017.

- 2. Di non ravvisare** la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 5 dell'art. 12 della L.R. 12/2010, per rimettere la decisione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
- 3. Di stabilire che** copia della presente Determinazione venga notificata a:
 - Soggetto Proponente Sig. Andrea Tozzi in qualità di legale rappresentante della Società ATER S.r.l. con sede legale in Via Brigata Ebraica, 50 nel Comune di Mezzano (RA).
 - tutti i Soggetti convocati per la partecipazione al procedimento.
- 4. Di stabilire che** copia della presente Determinazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito web della Giunta Regionale;
- 5. Di dare atto** che tutta la documentazione originale relativa al presente provvedimento, la quale per sua natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata presso l'archivio regionale – Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali. Logistica e flussi documentali.
- 6. Di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 07/11/2017

L'Istruttore
- Carmen Fernandez
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 07/11/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Fabrizio Piergiovanni
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 07/11/2017

Il Dirigente
- Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2